

CIRCOLARE INFORMATIVA N.6/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Disposizioni in “tema di lavoro” nella legge di bilancio 2021 – circolare di approfondimento.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 n. 322, supplemento ordinario n. 6, **la L. 30.12.2020, n. 178**, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, **in vigore dal 1.01.2021**; di seguito si riportiamo tutta una serie di novità interessanti in “**tema di lavoro**” contenute nella Legge ed estrapolate in questa circolare per renderle immediatamente fruibili.

Le maggiori norme in tema di lavoro riguardano:

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Art. 1, cc. 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. da 100 a 105 e 107 L. 205/2017 **è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: *Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.*

Esonero contributivo per assunzione di donne Art. 1, cc. 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, cc. da 9 a 11 L. 92/2012 **è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui.**

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti Art. 1, cc 20-22

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi

previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo **non superiore a € 50.000** e abbiano subito un **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019**.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.

Esonero contributivo giovani IAP Art. 1, c. 33

L'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, è riconosciuto con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2021.

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali Art. 1. Cc 306-308

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3 D.L. 104/2020) per un ulteriore **periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 12, c. 14 D.L. 137/2020 possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Contratti a termine acasuali Art. 1, c. 279

Fino al 31.03.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015.

Proroga divieti di licenziamento Art. 1, cc. 309-311

Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991); così come sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente **alla data del 23.02.2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966); sospese, infine, le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.

Bonus bebè

L'assegno di natalità (bonus bebè ex art. 1, c. 125 L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall'art. 1, c. 340 L. 160/2019), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2021 al 31.12.2021.

Aliquota contributiva aggiuntiva gestione commercianti Art. 1, c 380

Dal 1.01.2022 l'aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l'Inps, per fare fronte agli oneri derivanti dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48%.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (ISCRO) Art. 1, cc. 386-401

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali è istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Inps.

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **inferiore al 50%** della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **un reddito non superiore a € 8.145**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere **titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L'indennità, **pari al 25%, su base semestrale**, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo dell'indennità non può, in ogni caso, **superare il limite di € 800 mensili né essere inferiore a € 250 mensili**.

I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Contratto di espansione Art. 1, cc. 386-401

Le disposizioni relative all'applicazione sperimentale del contratto di espansione sono prorogate al 2021, con estensione, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti del punto seguente, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'art. 24, c. 10 D.L. 201/2011, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'Inps.

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro Art. 1, cc. 1098-1100

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020) è **utilizzabile dal 1.01 al 30.06.2021**.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso, fino al 30.06.2021.

Certamente l'ufficio rimane a vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori delucidazioni a riguardo.

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 26 gennaio 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe